



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23-XI-2006
C(2006) 5780

Oggetto: **Aiuti di Stato/ Italia (Sardegna)**
 Aiuto n. N 475/2006
 Indennizzi agli allevatori per i danni indiretti determinati dal
 piano di vaccinazione obbligatoria contro la febbre catarrale degli
 ovini (Blue Tongue)

I. Procedimento

- 1) Con lettera del 17 luglio 2006, protocollata lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato le misure di cui all'oggetto a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE. Complementi di informazione sono stati trasmessi con lettera del 16 ottobre 2006, protocollata lo stesso giorno.
- 2) La Commissione non solleva obiezioni nei confronti delle misure notificate dall'Italia a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

II Descrizione

Titolo

- 3) Indennizzi agli allevatori per i danni indiretti determinati dal piano di vaccinazione obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)

Stanziamento

- 4) €10.068.397,31

S.E. On. Massimo D'ALEMA
Ministro degli affari esteri
Piazzale della Farnesina 1
I - 00194 Roma

Durata

- 5) Saranno concessi aiuti ad hoc per compensare le perdite subite in conseguenza della campagna di vaccinazione nel 2004.

Base giuridica

- 6) Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/16 del 30 maggio 2006.

Beneficiari

- 7) Le aziende zootecniche della regione Sardegna che hanno subito perdite in conseguenza delle vaccinazioni effettuate nell'anno 2004 e che rispondono ai requisiti fissati dall'ordinanza interministeriale del 2 aprile 2004 inerente l'attuazione del programma di vaccinazione e la movimentazione dei ruminanti vaccinati in uscita dalle zone di protezione.

Descrizione del regime d'aiuti

- 8) La misura notificata propone la concessione di indennizzi per la riduzione di fertilità e la ridotta produzione di latte dovute al programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini effettuato in Sardegna nel 2004.

Indennizzo per la riduzione di fertilità

- 9) L'aiuto sarà concesso per compensare la perdita di profitti conseguente alla riduzione di fertilità degli animali vaccinati. Secondo l'analisi presentata dalle autorità italiane, successivamente alle vaccinazioni si stimano un mancato agnello/capretto su 10 e un mancato vitello ogni 33.

- 10) Il valore degli animali mancati è il seguente:

- agnello: 32 € (prezzo 50 € per un animale di 90 giorni nato in autunno, meno 20% del valore per gli animali nati in primavera, meno franchigia del 20%);
- capretto: 40 € (prezzo di 50 € per un animale di 90 giorni nato in autunno, meno 20% per gli animali nati in primavera, senza franchigia del 20% perché rispetto alle pecore la possibilità di gravidanze multiple si presenta superiore del 20%);
- vitello: 200 € (solo se dal protocollo vaccinale risulta che la vaccinazione ha avuto luogo nella seconda metà della gravidanza).

- 11) Il valore dell'indennizzo sarà calcolato come segue:

- agnello: 3,20 € per ogni animale nell'azienda (un agnello mancato per ogni 10 presenti nell'azienda: $€32 : 10 = 3,20€$);
- capretto: 4,00 € per ogni animale nell'azienda (un capretto mancato ogni 10 presenti nell'azienda: $€40 : 10 = 4,00€$);

- vitello: 6,00 € per ogni fattrice nell'azienda (un vitello mancato ogni 33 presenti nell'azienda: $€200 : 33 = 6,06$ €).

Indennizzo per ridotta produzione di latte

- 12) Le autorità italiane hanno realizzato un programma di ricerca scientifica che ha evidenziato un legame diretto tra le vaccinazioni contro la febbre catarrale degli ovini e la ridotta produzione di latte nelle aziende interessate dal programma di vaccinazione.
- 13) La ricerca ha dimostrato che la produzione di latte nelle aziende interessate dal programma di vaccinazione è stata inferiore del 27% a quella delle aziende in cui le vaccinazioni non hanno avuto luogo (produzione pro capite/giorno). In media la produzione è diminuita di 18,8 litri per animale (minimo 11,4 litri, massimo 27,5 litri pro capite).
- 14) Le autorità italiane intendono concedere un indennizzo pari a 6,63 € per pecora/capra in lattazione presente nell'azienda e a 29,40 € per bovina in lattazione presente nell'azienda.
- 15) Il livello dell'indennizzo tiene conto della riduzione giornaliera della produzione, della durata degli effetti negativi delle vaccinazioni e dei prezzi medi del latte secondo l'ISMEA¹ nel 2004.

III. Valutazione

Presenza di aiuto

- 16) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- 17) Questi criteri risultano soddisfatti: la misura è finanziata con risorse pubbliche (statali e regionali), conferisce un vantaggio economico a beneficiari prescelti, ossia allevatori che normalmente dovrebbero sostenere le perdite dovute all'attuazione di misure sanitarie connesse al programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini. Così facendo la misura migliora la posizione concorrenziale di tali produttori rispetto ad altre aziende comunitarie che non percepiscono lo stesso tipo di aiuto².

¹ Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Nazionale.

² Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia il miglioramento della posizione concorrenziale di un'azienda conseguente ad un aiuto di Stato indica in linea di massima una distorsione della concorrenza rispetto ad altre aziende concorrenti che non percepiscono simili aiuti, causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12.

- 18) Poiché è evidente che all'interno dell'UE esistono intensi scambi commerciali transfrontalieri nel settore degli animali vivi e delle carni³, la misura può incidere sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri.
- 19) La misura proposta costituisce pertanto aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e può essere considerata compatibile con il mercato comune soltanto se può beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.

Compatibilità dell'aiuto

- 20) L'unica deroga prevista dal trattato potenzialmente applicabile al caso in esame è quella definita dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), secondo il quale possono considerarsi compatibili con il trattato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- 21) Affinché questa deroga risulti applicabile le misure di aiuto devono soddisfare i requisiti della normativa in materia di aiuti di Stato, in primis il regolamento 1/2004 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli⁴. Qualora il regolamento 1/2004 non risulti applicabile, la valutazione dovrà allora basarsi sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo⁵ (in appresso: gli Orientamenti agricoli) e/o eventuale altra normativa in materia.
- 22) Nel caso in esame il programma non è limitato alle piccole e medie imprese. Inoltre gli aiuti destinati ad indennizzare le perdite dovute ad epizootie non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento 1/2004. Il regolamento in questione non è pertanto applicabile ad alcuna delle misure proposte. La Commissione si è dunque basata sul punto 11.4 degli orientamenti agricoli.
- 23) Il punto 11.4 degli orientamenti agricoli autorizza la concessione di aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite causate da epizootie a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
- a) l'esistenza di un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia in questione realizzato a livello comunitario, nazionale o regionale;
 - b) le misure dovrebbero prefiggersi obiettivi di prevenzione, di compensazione o combinati;

³ Ad esempio nell'anno 2004 la produzione di bestiame adulto in Italia è ammontata a 6 727 000 capi su un totale di 77 461 000 capi per l'UE-15. Nel 2003 le importazioni intra-UE di animali vivi sono ammontate a 2 936 000 capi.

⁴ GU L 001 del 3.1.2004, pagg. 1-16

⁵ Gazzetta ufficiale 2000/C 28/02

- c) lo Stato membro deve dimostrare che gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi e le disposizioni della normativa comunitaria nei settori veterinario e fitosanitario. Occorre identificare chiaramente l'epizootia di cui trattasi e fornire una descrizione delle misure adottate;
 - d) gli aiuti possono coprire fino al 100% delle spese effettivamente sostenute per misure quali controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini o medicinali (...), a meno che, per le misure preventive, la normativa comunitaria preveda che il costo delle misure sia a carico dell'azienda agricola;
 - e) non deve esservi sovracompensazione.
- 24) Nel caso in esame le misure d'aiuto sono adottate nel quadro della normativa nazionale e comunitaria per l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini⁶. Gli obiettivi sono di carattere sia preventivo (attuazione del piano di vaccinazione) che compensativo (per le perdite di reddito dovute alla vaccinazione). L'aiuto è compatibile con la legislazione veterinaria in materia.
- 25) Le misure di compensazione per le perdite dovute alla riduzione del tasso di nascite causata dalla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini sono state approvate con decisione della Commissione C(2005)4103 nel caso N 308/2004.
- 26) I metodi di calcolo presentati dalle autorità italiane sono tali da garantire che non vi sia sovracompensazione delle perdite effettivamente subite in conseguenza della vaccinazione.
- 27) In particolare le autorità italiane hanno assicurato che non vi sarà alcuna possibilità di concedere l'indennizzo per le stesse perdite nel quadro del presente regime d'aiuto e degli aiuti approvati dalla Commissione nel caso N 120/A/04.
- 28) Le misure destinate a compensare le perdite per la ridotta produzione di latte sono state approvate in passato con decisioni della Commissione C(2004)3211 (aiuto n. N 624/03) e C(2004)4883 (aiuto n. N 280/04).
- 29) Le autorità italiane hanno presentato un metodo dettagliato di calcolo delle perdite per la ridotta produzione di latte, assicurando che questo esclude qualsiasi possibilità di sovracompensazione.

IV. Conclusioni

- 30) Sulla base delle considerazioni suesposte la Commissione ha deciso di ritenere le misure d'aiuto compatibili con il mercato comune a norma dell'articolo 87,

⁶ Decisione della Commissione C (2000) 2899 del 3 ottobre 2000, decisione della Commissione 2003/849/CE del 28 novembre 2003, decreto del Ministero della Sanità dell'11 maggio 2001 sulla vaccinazione, ordinanza interministeriale del 2 aprile 2004.

paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto destinate ad agevolare lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

- 31) La Commissione ricorda alle autorità italiane che la Commissione procede attualmente ad un riesame degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Se gli aiuti in oggetto saranno concessi dopo l'entrata in vigore delle nuove norme, lo Stato membro dovrà adottare adeguate misure al fine di allineare il regime d'aiuto sulle nuove disposizioni adottate.
- 32) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Agricoltura e sviluppo rurale
Direzione H.2
Ufficio: Loi 130 5/94/A
B-1049 Bruxelles
Fax: 0032 2 2962151

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione